

# ROMA

**ROMA CAPITALE**

Segretariato Generale

- 4 NOV 2022

N. RC/.....

32961

Ordinanza del Sindaco

Prot. n.

Prot. NA/2022/0014506

del 04/11/2022

**N. 183****4 NOV. 2022****IL SINDACO****Oggetto:**

Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2022 - 2023.

Il Direttore del Dipartimento  
Ciclo dei Rifiuti  
Paolo Gaetano Giacomelli



PAOLO  
GAETANO  
GIACOMELLI  
04.11.2022  
14:46:02  
GMT+01:00

L'Assessore all'Agricoltura,  
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti  
Sabrina Alfonsi

Firmato digitalmente da

**SABRINA ALFONSI**CN = ALFONSI SABRINA  
C = IT

Visto

Il Segretario Generale  
Dottor Pietro Paolo Mileti



GIANLUCA  
VIGGIANO  
04.11.2022  
16:06:23  
GMT+01:00

Premesso che:

l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

il conflitto in Ucraina ha comportato insicurezza nell'approvvigionamento di gas e aumento del prezzo, e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, tra l'altro, ha disposto la riduzione volontaria a livello nazionale della domanda di gas naturale del 15% nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023; in attuazione del suddetto Regolamento, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022, il quale, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

il Decreto Ministeriale 383 del 6 ottobre 2022 specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione già previsti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 e, altresì, diminuendo di 1°C i valori di temperatura dell'aria già indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo D.P.R.;

Roma Capitale è inserita nella zona climatica D dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la quale il DM 383/2022 ha previsto per un orario massimo di funzionamento di 11 ore giornaliere tra l'8 Novembre e il 7 Aprile 2023;

Atteso che:

l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti e di utilizzo di risorse energetiche devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore;

Considerato che:

il DM 383/2022 è applicabile per i soli impianti termici alimentati a gas naturale ma, egualmente, risulta coerente con la *ratio* della normativa sopra richiamata anche la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici, anche alimentati in tutto o in parte da fonti rinnovabili e teleriscaldamento, in quanto non tutta l'energia necessaria al loro funzionamento è prodotta senza l'ausilio di gas naturale o di altri combustibili fossili;

inoltre, la diminuzione delle temperature, degli orari giornalieri e del periodo di esercizio per tutti gli impianti, non solo per quelli alimentati a gas naturale, oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti locali di cui gli impianti termici a uso civile rappresentano una fonte importante;

l'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: "*impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate*";

l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: "*Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.*";

Dato atto che:

è possibile, pertanto, in coerenza con le finalità del quadro normativo sopra descritto, uniformare per tutti gli impianti non solo il periodo annuale di riscaldamento ma anche la durata giornaliera di attivazione e le temperature ambientali massime consentite;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n.383;

## **ORDINA**

per tutti gli impianti termici, come definiti dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) la riduzione del periodo di esercizio dal 21.11.2022 al 31.03.2023;
- 2) funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- 3) riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'articolo 3 comma 1, del DPR n. 74/2013 (ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici);

di fare salve, in ogni caso, le seguenti deroghe disciplinate dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022, n.383:

- le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non si applicano a:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- la condizione di cui al precedente punto 2) non si applica a:
  - a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  - b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici già derogati dall'applicazione delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  - c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
- la condizione di cui al precedente punto 3) non si applica a:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
  - b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al D.P.R. n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;
  - c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al D.P.R. n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

la non applicazione della condizione di cui al precedente punto 2) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore;

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

#### **DISPONE**

di fare salve, in caso di previsioni meteorologiche favorevoli, la potestà dell'Autorità comunale di anticipazione del periodo di spegnimento degli impianti nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza anche per il tramite del sito istituzionale di Roma Capitale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco  
Roberto Gualtieri

**Firmato  
digitalmente da**

**Roberto  
Gualtieri**